

PARTE INTEGRANTE DEL PROTOCOLLO COVID

Aggiornamento del 6 ottobre 2021

INDICAZIONI GENERALI SULL'APPLICAZIONE DEL DL GREEN PASS

D.L. 127 del 21 Settembre 2021 – Art. 3.

A partire dal giorno 15 ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza e modifiche a quanto legiferato, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da COVID 19, entrano in vigore le seguenti disposizioni sul possesso del Green Pass (D.L. 127 del 21 settembre 2021 Art.3):

- Ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, a tutti i lavoratori è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID 19 Green Pass. (Comma 1). Non è possibile produrre autocertificazione sul possesso del Green Pass.
- L'obbligo di possesso di Green Pass è esteso anche a soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. (Comma 2)
- Sono esclusi dall'obbligo di possesso del Green Pass tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri dettati dal Ministero della Salute. (Comma 3)
- I Datori di Lavoro sono tenuti, entro il 15 ottobre p.v., a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, individuando i soggetti incaricati al controllo del Green Pass, che andrà preferibilmente effettuato all'accesso ai luoghi di lavoro. È opportuno, nelle grandi Aziende, coinvolgere il Comitato Covid e le eventuali rappresentanze sindacali nell'attuazione delle procedure per la verifica di possesso del Green Pass. (Comma 5). Si suggerisce la nomina di più addetti.
- La verifica del possesso del Green Pass andrà effettuata utilizzando l'apposita APP, che sarà funzionante anche in assenza di accesso a rete internet.
- I lavoratori che comunicano di non essere in possesso di Green Pass o che risultino momentaneamente privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati "assenti ingiustificati", senza provvedimenti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, comunque entro il 31 dicembre 2021 salvo ulteriori variazioni. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. (Comma 6).
- Per le aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass il Datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente alla sostituzione del personale eventualmente attivata, per non più di dieci giorni rinnovabili una sola volta (max 20 giorni), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 salvo variazioni successive. (Comma 7)
- Il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro violando le suddette norme, potrà essere sanzionabile con un'ammenda pecuniaria variabile da € 600,00 a € 1.500,00, a seguito di trasmissione degli atti della violazione al Prefetto da parte degli incaricati al controllo. Per il Datore di Lavoro che non ottempera al controllo, sono previste sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00. (Comma 9 e 10)

